



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

IL SINDACO

Ordinanza n. 22 del 22/03/2020

Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONAVIRUS COVID-19" - DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Premesso che l'evolversi dell'emergenza sanitaria connessa all'infezione COVID-19 richiede l'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'agente virale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l'articolo 2 che recita *“le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”*;

Visto il decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9, in particolare l'art. 35 ove si prevede che : *“ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*;

Visti anche:

- il DPCM del 8 marzo 2020;
- il DCPM del 9 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;

Dato atto il DPCM 8 marzo 2020 per il territorio della Regione Lombardia si dispone di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

Dato atto altresì che il DCPM 11 marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare la formazione di assembramenti di persone e, più in generale, evitare anche ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Richiamato nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che *“Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività*

strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del 12/03/20 del Ministro per la Pubblica amministrazione avente ad oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

Vista l'ordinanza n. 514 del 21.03.2020 del Presidente della Regione Lombardia entrata in vigore domenica 22 marzo e con effetto fino al 15 aprile, la quale prevede:

- il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
- la sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.
- resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze;

Visto in particolare il punto 5 della suddetta ordinanzache prevede: "*sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente;*

Ritenuto, in attesa di eventuali specifiche indicazioni adottate dal Presidente della Giunta regionale urgente e inderogabile, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

Atteso che nell'ambito delle azioni tese a favorire il ricorso al cd "lavoro agile" l'Amministrazione ha già attivato in esecuzione dei Decreti Ministeriali e in deroga alla normativa del settore l'applicazione del lavoro agile all'interno del Comune di Tradate durante il periodo emergenziale

epidemiologico da COVID-19”, dando immediato avvio per tutto il personale dipendente alla possibilità di presentare domande;

Considerato altresì che, come previsto nel decreto 8.3.2020 in cui il governo raccomanda altresì di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, è già stato disposto l'utilizzo delle ferie dell'anno precedente da effettuare comunque entro il 30 aprile come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 art. 28;

Richiamati:

- il d. lgs. n. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di 2/6 Governo, testualmente recitano: comma 1 “*Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto*”; comma 2 “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica*”;

- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita “*Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica*”;

Considerato inoltre che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

Individuati in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 – i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza in attesa di eventuali specifiche indicazioni adottate dal Presidente della Giunta regionale:

- servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte; servizi anagrafici solo per comprovate urgenze;
- servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- servizi di Polizia Locale;
- servizi di protezione civile;
- servizi sociali;
- servizi cimiteriali urgenti;
- in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa limitatamente a quanto non può essere garantito con il lavoro agile, quali servizio Protocollo, servizio finanziario, servizi di supporto agli organi di governo del Comune; servizi dei Sistemi Informativi; servizi di pronto intervento manutentivo e di emergenza ambientale, servizi di comunicazione alla cittadinanza legata all'emergenza sanitaria;

Ritenuto necessario disporre fino a nuovo provvedimento le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

Ritenuto inoltre che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente primaria importanza nella logica del "restare a casa";

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1) di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte; servizi anagrafici solo per comprovate urgenze;
- b) servizi ex art. 54 comma 1 D.Lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- c) servizi di Polizia Locale;
- d) servizi di protezione civile;
- e) servizi sociali;
- f) servizi cimiteriali urgenti;
- g) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa limitatamente a quanto non può essere garantito con il lavoro agile, quali servizio Protocollo, servizio finanziario, servizi di supporto agli organi di governo del Comune; servizi dei Sistemi Informativi; servizi di pronto intervento manutentivo e di

emergenza ambientale, servizi di comunicazione alla cittadinanza legata all'emergenza sanitaria;

2) di disporre la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali, prevedendo in via eccezionale – per i soli casi di comprovata e inderogabile urgenza – degli accessi nel rispetto delle norme comportamentali dettate a livello nazionale da questa emergenza sanitaria (distanza interpersonale di un metro), accessi che saranno comunque limitati ai soli servizi di cui al punto precedente e che dovranno essere sempre concordati preventivamente con i suddetti servizi per telefono o email;

3) di dare mandato ai Responsabili di servizio di procedere con immediatezza a tutti i necessari conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020, individuando a turno, compatibilmente con le esigenze o le caratteristiche tecniche di servizio, almeno un dipendente che presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate. Per il restante personale, laddove non sia possibile attivare per motivi tecnici, strutturali o organizzativi il "lavoro agile", si proceda a promuovere tutte le forme di flessibilità, la fruizione di ferie e di congedo ordinario al fine di ridurre al minimo la presenza in servizio e il rischio di contagio da COVID-19;

4) di disporre che il presente provvedimento abbia decorrenza immediata ed abbia validità fino a nuovo provvedimento;

DISPONE

- che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune di Tradate e trasmesso agli uffici interessati;
- che copia della presente sia Trasmessa alla Prefettura di Varese.

**Sottoscritta dal Sindaco
(GIUSEPPE BASCIALLA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.